



## COMUNE DI CAMPORGIANO PROV. DI LUCCA

Piazza Roma, 1  
55031

Telefono: 0583 618888 – 0583 618148

PEC: comune.camporgiano@postacert.toscana.it

### Oggetto: **Parere su fabbisogno di personale 2024-2026.**

Il sottoscritto Dott. Federico Fabiani, nato a Fucecchio (FI) il 22.03.1981, con studio in Santa Croce Sull'Arno (PI) Via Benedetto Croce n.8, c.f. FBNFRC81C22D815N, nominato Revisore dei conti di codesto Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.06.2022;

#### VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/97;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/01;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/01;
- la Proposta di deliberazione in oggetto;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;



#### CONSIDERATO

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria anziché sul turnover dei dipendenti cessati, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DPCM attuativo della suddetta disposizione.
- che è stato pubblicato il Dm. 17 marzo 2020- "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019, e con efficacia dal 20 aprile 2020;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020, "*per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*".
- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui: "*per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, ... non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008*" e che, ai sensi dell'art. 7, del Dm. 17 marzo 2020, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.

- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/10, come modificato dal Dl. n. 90/14, in base al quale *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/03, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.*  
*(omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.*

### DATO ATTO

del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio come asseverato da questo organo di revisione.

### VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell'art. 4, del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale sulle spese correnti, anno 2023, è pari al 18,18%, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 fascia c) pari al 30%;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 1, l'Ente nell'anno 2024 può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dalla Tabella 2

### ATTESTATO

che le previsioni del fabbisogno di personale 2024-2026, come risultante dalla sezione 3.3 riguardante il piano triennale del fabbisogno del personale contenuto all'interno del Piano Integrato di attività e organizzazione (Piao) in approvazione, consentono il rispetto della normativa vigente in materia di personale e di programmazione finanziaria.

Ciò premesso,

### ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 e dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/01, **parere favorevole** all'adozione del piano del fabbisogno del personale 2024 - 2026 contenuto nella sezione 3.3 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Camporgiano, li 20.02.2024

Verbale n. 53

Il revisore contabile  
Dot. Federico Fabiani

